



COMUNE DI SESTU

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Polizia Locale

RESPONSABILE: Deiana Pierluigi

ORDINANZA N. 3

in data 13/01/2017

OGGETTO:

Interdizione temporanea al transito e alla sosta in via Cadorna e Via Tagliamento per lavori di riparazione condotta idrica e sostituzione chiusini fognari per conto Abbanoa S.p.A. - 13 gennaio 2017, dalle ore 14,00 alle ore 17,00.

Il Responsabile del Settore Polizia Locale

Vista la richiesta presentata via fax in data 11 gennaio 2017 dall' Abbanoa S.p.A., tesa ad ottenere l'interdizione temporanea al transito e alla sosta in via Generale Cadorna, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Dettori e l'incrocio con la via V. Emanuele II , e in via Tagliamento, nel tratto compreso tra l'incrocio con la via Sabotino e l'incrocio con la Via Monte Grappa , il giorno 13 gennaio 2017 dalle ore 14,00 alle ore 17,00 onde consentire urgenti lavori di riparazione della rete idrica e sostituzione di chiusini fognari, nell'ambito dei lavori di "Manutenzione conservativa delle opere del S.I.I.;

Considerato che per tali lavori si rende necessario, per il periodo sopra citato, interdire il transito e la sosta dei veicoli al fine di non causare danni o pregiudizi a terzi, dato che la via Cadorna e la via Tagliamento, hanno una carreggiata assai stretta, e le strade sono regolamentate a senso unico di marcia;

Ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza stradale e di pubblico interesse, dar corso al provvedimento richiesto;

Visto l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visto il combinato disposto degli articoli: 6, comma 4 lettera f) e comma 5 lettera d); 7, comma 1 lettera a) del Codice della Strada, in base al quale il Sindaco, con propria ordinanza, può vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati;

Visto, inoltre, l'articolo 38 comma 3 dello stesso Codice della Strada, in base al quale è ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7, ossia anche in deroga all'obbligo di posizionamento dei cartelli stradali quarantotto ore prima dei lavori;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e successive modifiche;

Visti l'articolo 7 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, numero 285 ed il relativo Regolamento di Esecuzione;

Visti gli articoli 50 e 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267;

Ordina

il giorno venerdì 13 gennaio 2017, dalle ore 14,00 alle ore 17,00 e comunque, fino al completamento dei lavori, è istituito quanto segue:

- Divieto di transito e divieto di sosta ambo i lati in via Cadorna, nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Dettori e V.Emanuele II;
- Divieto di transito e divieto di sosta ambo i lati in via Tagliamento nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Sabotino e Montegrappa;

Demanda

al richiedente e all'Impresa incaricata dei lavori, di posizionare la segnaletica stradale sopra indicata, nonché adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza dell'area interessata dai lavori;

agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada

l'incarico di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza;

Avverte

- che chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della strada, con l'eventuale applicazione delle sanzioni accessorie;
- che verrà garantito nelle strade interessate dalla chiusura al traffico il transito ai soli residenti per le operazioni di ingresso/uscita per gli accessi carrai e ai veicoli per le sole operazioni di carico/scarico cose come gli esercenti attività economiche ambulanti autorizzati, nonché ai veicoli in servizio d'istituto di cui all'articolo 177 del vigente Codice della Strada.

Avverte altresì

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dall'adozione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi con le formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 numero 495 e successive modifiche e integrazioni;
- entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971;

Può essere inoltre presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'adozione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

La presente Ordinanza viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio e sito internet comunale per darne massima diffusione;
- notificata all'Abbanoa S.p.A.;

Il Responsabile Settore Polizia Locale

Dottor Pier Luigi Deiana